

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-948	del 01/12/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di energia elettrica 9. CIG:688564994D	
Proposta	n. PDTD-2016-944	del 28/11/2016
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Ing. Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 01 (uno) dicembre 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo , Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di energia elettrica 9. CIG:688564994D

RICHIAMATA

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016- 2018, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la propria Determinazione n. 105 del 05.02.2016 che assegna il budget per l’esercizio 2016 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 15.02.2016, avente ad oggetto il Programma dell’attività contrattuale della Direzione amministrativa per l’esercizio 2016 nella quale è contemplata l’adesione alla Convenzione Intercent-er per la fornitura annuale di energia elettrica per le utenze Arpa per il 2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 09.09.2016 avente ad oggetto l’approvazione della “politica per il consumo sostenibile e gli acquisti verdi di Arpa Emilia-Romagna”;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “Intercent-ER”, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi suddividendola in tre lotti in relazione alle amministrazioni destinatarie:
 - Lotto 1: per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale –Utenze in bassa tensione;
 - Lotto 2: per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale –Utenze in media tensione;
 - Lotto 3: per le amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della L.R. N. 11/2004;

- che Arpae rientra tra le Amministrazioni destinatarie del Lotto 3;
- che con atto del Dirigente competente l'Agenzia Intercent-ER ha disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto di interesse per Arpa, a favore della Ditta Edison Energia S.p.A. con sede legale in Foro Bonaparte, 31 Milano. e P.IVA 08526440154 con la quale ha stipulato apposita convenzione, in data 3 novembre 2016 contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura di energia elettrica e servizi connessi, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che sussiste la necessità di garantire la fornitura di energia elettrica per le strutture di Arpa Emilia-Romagna a decorrere dall'1.01.2017;
- che l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici ha effettuato una ricognizione delle utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia che si allega sub B) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che la spesa annua presunta per i consumi di energia elettrica, stimata sulla base dei costi registrati negli ultimi due esercizi, ammonta complessivamente ad € 900.000,00, IVA esclusa, ripartiti come segue:
 - € 200.575,60 per la mera fornitura di energia verde, da indicare nel relativo ordinativo, come previsto dalla sopraccitata convenzione con Intercent-ER che deriva dalle seguenti stime:
 - -PO (F0) 10.000 KW/h x € 0,04396= € 439,60
 - -PO (F1) 2.000.000 KW/h x € 0,04687= € 93.740,00
 - PO (F2) 1.000.000 KW/h x € 0,04761= € 47.610,00
 - PO (F3) 1.700.000,00 KW/h x € 0,03458= € 58.786,00
- € 699.424,40 per oneri di dispacciamento del mercato libero, spese di trasporto, componenti A e UC del mercato libero, imposte, altri oneri;
- che l'opzione verde è inclusa nell'offerta e non comporta alcun sovrapprezzo per Arpae;
- che il contratto relativo alla fornitura suddetta, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, avrà decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, e durata sino al 31.12.2017;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di aderire al lotto 3 della convenzione stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER. con Edison Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28/2007 e dell'art. 21 della L.R. n. 11 del 2004, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, che svolge la funzione di Punto ordinante per Arpa già registrato al sistema Intercent-ER, la sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura;
- di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il dott. Alberto Bortolotti collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con Edison Energia S.p.A.;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Claudio Candeli, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DATO ATTO altresì:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 8 comma 4 del regolamento sul decentramento amministrativo, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di aderire per i motivi in premessa esposti, alla convenzione stipulata in data 3 novembre 2016 tra Intercent-ER e Edison Energia S.p.A.. concernente la fornitura di energia elettrica, per le utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia come si evince dall'elenco, allegati rispettivamente sub A) e sub B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Elena Bortolotti, che svolge la funzione di Punto ordinante per Arpa già registrato al sistema Intercent-ER, la sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura per il periodo 1.1.2017- 31.12.2017;
3. di dare atto che il CIG derivato riferito alla fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 è il seguente: CIG:688564994D;

4. di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il dott. Alberto Bortolotti collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con Edison S.p.A.;

5. di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento, avente natura di "Utenze" è stimata, come importo complessivo di fornitura di energia attiva, tasse, dispacciamento ed altri oneri, in € 1.098.000 (IVA al 22% inclusa) è a carico dell'esercizio 2017 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità dei nodi periferici e dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

N. Identificativo Ordine (assegnato da portale)	REFERENTE TECNICO	TELEFONO REFERENTE	E-MAIL REFERENTE	FAX REFERENTE	CIG DERIVATO	REGIME DI SPLIT payment	REGISTRAZIONE AL SITO (Username)
	Claudio Candeli	516223803	eli@arpa	516223888		NO	

N.	INFORMAZIONI PUNTI DI PRELIEVO													OPZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE			RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
	POD (14 cifre)	VIA	NUMERO CIVICO	CITTA'	PROVINCIA (sigla)	CODICE POSTALE	FORNITORE ATTUALE	REGIME DI COMPETENZA	LIVELLO DI TENSIONE	POTENZA IMPEGNATA	TIPO MISURATORE	TIPOLOGIA D'USO	CONSUMO TOTALE (kWh)	DATA INIZIO FORNITURA	IVA	MODALITA' PAGAMENTO		

1	IT001E00259888	Via Po	5	Bologna	BO	40139	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	75	MULTIORARIO	AU	161974,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
2	IT001E49191395	Largo Caduti del Lavoro	4	Bologna	BO	40122	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	60	MULTIORARIO	AU	70918,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
3	IT001E04736053	Via Giordani	11	Piacenza	PC	29121	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	11233,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
4	IT001E00244987	Via XXI Aprile	48	Piacenza	PC	29121	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	220	MULTIORARIO	AU	292518	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
5	IT001E04736210	Via Pascoli	4	Castel San Giovanni	PC	29015	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	3	MULTIORARIO	AU	3380,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
6	IT001E48009950	Via Pavesa		Besenzone	PC	29010	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	8568	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
7	IT001E49587977	Località Carana		Corte Brugnatella	PC	29020	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	8610	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
8	IT001E49734932	Via Roberto de Longe		Piacenza	PC	29121	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	13786,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
9	IT001E04736326	Via Fermi	9	Lugagnano Val D'Arda	PC	29018	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	11426,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
10	IT001E00233531	Via Triachini	17	Bologna	BO	40138	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	450	MULTIORARIO	AU	985119,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
11	IT001E04900974	Via Berzantina	30	Castel di Casio	BO	40030	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	3	MULTIORARIO	AU	3278,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
12	IT001E04900988	Via Fariselli	5	San Giorgio di Piano	BO	40016	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	22	MULTIORARIO	AU	9128,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
13	IT001E04900932	Via Ronzani	17/39	Casalechio di Reno	BO	40033	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	5	MULTIORARIO	AU	5252,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
14	IT001E04900919	Via Poggi		San Lazzaro di Savena	BO	40068	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	9196,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
15	IT001E04900905	Viale Giovanni Vicini		Bologna	BO	40122	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	14833,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
16	IT001E48890872	Piazzale Mario Jacchia	3P	Bologna	BO	40136	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	13179,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
17	IT001E49570497	Via Giovanni Chiarini		Bologna	BO	40133	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	8966,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
18	IT001E49538324	Via Montecalvallo		Porretta Terme	BO	40046	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	12816	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
19	IT011E53006099	P.le Giovanni Dalle Bande Nere	11/1	Imola	BO	40026	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	12	MULTIORARIO	AU	11344,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
20	IT011E00042892	Viale E.De Amicis	107/P	Imola	BO	40026	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	7828,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
21	IT001E04901110	Via Gherardi		Jolanda di Savoia	FE	44037	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	11524,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370

22	IT001E00236302	Via Bologna	534	Ferrara	FE	44124	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	150	MULTIORARIO	AU	348694,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
23	IT001E49642704	Via Bologna	534	Ferrara	FE	44124	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	50	MULTIORARIO	AU	73148,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
24	IT001E50572608	Corso Vittorio Veneto	2x	Ferrara	FE	44121	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	9594	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
25	IT001E48019093	Via Ostellato		Ostellato	FE	44020	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	8820	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
26	IT001E48019141	Via Delle Mandriole	29	Ferrara	FE	44124	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	10684,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
27	IT001E48019091	Via Parco del Reno	1x	Cento	FE	44042	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	6703,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
28	IT001E04683032	Via Salinatore		Forlì	FC	47121	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	84	MULTIORARIO	AU	123688,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
29	IT001E04901227	Via Campo di Marte	1	Forlì	FC	47124	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	14502	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
30	IT001E49713491	Via Giancarlo Donati	81/P	Savignano Sul Rubicone	FC	47039	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	10273,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
31	IT001E49580544	Via Savignano Rigo		Sogliano al Rubicone	FC	47030	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	8612,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
32	IT001E04266915	Via Adua		Cesena	FC	47521	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	6856,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
33	IT001E48859839	Viale Fratelli Spazzoli		Forlì	FC	47023	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	10642,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
34	IT001E04901275	Via Moretti Marino	43	Cesena	FC	47521	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	18336	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
35	IT001E49585979	Via Cattani Sud	61	Carpi	MO	41012	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	18	MULTIORARIO	AU	17913,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
36	IT011E10516617	Via Giardini Pietro	34	Pavullo Nel Frignano	MO	41026	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	5	MULTIORARIO	AU	3664,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
37	IT011E10040126	Via Fontanelli	21	Modena	MO	41100	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	375	MULTIORARIO	AU	213114	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
38	IT011E10329696	Via Pietro Giardini	543	Modena	MO	41124	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	11517,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
39	IT011E10332747	Strada San Faustino	182/s	Modena	MO	41124	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	7536	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
40	IT001E48019101	Via Gazzi		Mirandola	MO	41037	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	12369,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
41	IT001E04046895	Via Magazzeno	23	Carpi	MO	41012	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	6408	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
42	IT001E48400847	Via San Francesco D'Assisi		Fiorano	MO	41042	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	13231,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
43	IT001E49572775	Via Mazzini	1	Sassuolo	MO	41049	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	12982,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
44	IT001E55180920	Via Vittorio Veneto	9	Maranello	MO	41053	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	21	MULTIORARIO	AU	12927,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
45	IT001E04750849	Via XXIV Maggio	28B	Fidenza	PR	43036	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	4534,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
46	IT001E04750848	Via XXIV Maggio	28B	Fidenza	PR	43036	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	7545,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
47	IT013E00014400	Via Spalato	4	Parma	PR	43100	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	70	MULTIORARIO	AU	98922	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
48	IT013E00482905	Viale Bottego	9	Parma	PR	43100	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	100	MULTIORARIO	AU	106221,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
49	IT001E48019147	St.Provinciale Torrecchiara		Langhirano	PR	43013	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	10188	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
50	IT001E48019112	Via Giuseppe Saragat		Colorno	PR	43052	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	10752	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
51	IT001E00255166	Via Alberoni	19	Ravenna	RA	48100	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	131	MULTIORARIO	AU	579387,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
52	IT001E48016749	Via Stazzone	8/p	Cervia	RA	48015	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	7771,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370

53	IT001E04736753	Via Costituzione	10/b	Novellara	RE	42017	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	7078,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
54	IT001E48208656	Via Amendola	2P	Reggio Emilia	RE	42122	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	10280,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
55	IT001E48020534	Via Amendola	2	Reggio Emilia	RE	42122	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	200	MULTIORARIO	AU	489148,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
56	IT001E04401664	Via Vill. Don Reverberi	37/a	Castellarano	RE	42014	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	3	MULTIORARIO	AU	11635,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
57	IT001E04338780	Via Rescadore	7/A	Villa Minozzo	RE	42030	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6,6	MULTIORARIO	AU	9127,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
58	IT001E48019102	Via Madonnina	14/A	Guastalla	RE	42016	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARIO	AU	9717,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
59	IT001E55127607	Viale Timavo		Reggio Emilia	RE	42100	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARIO	AU	9184,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
60	IT001E04736700	Via Del Lago		Ligonchio	RE	42039	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	247,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
61	IT001E04736864	Via Don Carlo Gnocchi		Frassinoro	MO	41044	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	514,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
62	IT001E04751933	Via Madonna Dei Boschi	57	Monghidoro	BO	40063	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	0	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
63	IT001E04737235	Località per Volano	50	Codigoro	FE	44021	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	6	MULTIORARIO	AU	212,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
64	IT001E04751891	Via Monte Capra	7B	Sasso Marconi	BO	40037	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	295,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
65	IT001E04751021	Località Nociveglia		Bedonia	PR	43041	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	393,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
66	IT001E04751023	Località Casoni		Tornolo	PR	43059	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	310,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
67	IT001E04736698	località Gua		Casina	RE	42034	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	270	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
68	IT001E04736701	Via Del Mescà	15	Ramiseto	RE	42030	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	339,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
69	IT001E04737444	Via Circonvallazione	12B	Verghereto	FC	47028	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	487,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
70	IT001E04736704	Via Aldo Moro	18	Villa Minozzo	RE	42030	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	231,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
71	IT001E04751015	Via Samorè		Bardi	PR	43032	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	282	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
72	IT001E04750808	Via Provinciale	2	Corniglio	PR	43021	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	319,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
73	IT001E04752294	Via Martiri del Ponte Bastia		Argenta	FE	44011	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	3	MULTIORARIO	AU	0	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
74	IT001E04736993	Via Idice Abbandonato	24	Molinella	BO	40062	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	90	MULTIORARIO	AU	134854,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
75	IT001E04736865	Via Diga	35	Frassinoro	MO	41044	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	1844,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
76	IT001E04751020	Località Ronconovo		Bedonia	PR	43041	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	366	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
77	IT001E04736964	Via Dei Mille	22	Casalechio di Reno	BO	40033	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	3	MULTIORARIO	AU	0	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
78	IT001E04736697	Via alla Pieve	5	Castelnovo ne Monti	RE	42035	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	112,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
79	IT001E04736699	Via Roma	133/1	Collagna	RE	42037	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	294	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
80	IT001E04736839	Via Grezieu Varenne	19	Finale Emilia	MO	41034	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	3	MULTIORARIO	AU	0	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
81	IT001E04751016	Via Partigiani Italiani		Calestano	PR	43030	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	224,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
82	IT001E04736042	Via Moro	7	Ferriere	PC	29024	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	87,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
83	IT001E04736726	Via F.lli Cervi	11	Gattatico	RE	42043	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	70	MULTIORARIO	AU	55024,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
84	IT011E10524366	Via L.F. Teichfuss	8	Pavullo Nel Frignano	MO	41026	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARIO	AU	116,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370

85	IT011E10588931	Via del Mercato	104	Zocca	MO	41059	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARI O	AU	74,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
86	IT011E10553551	Via Montello	7	Montese	MO	41055	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARI O	AU	278,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
87	IT011E10535545	Via Dello Sport	12	Sestola	MO	41029	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARI O	AU	90	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
88	IT001E52776979	Località Costa Grande		Tizzano Val Parma	PR	43028	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARI O	AU	4300,8	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
89	IT011E10507333	Via Giardini	63	Fiumalbo	MO	41022	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARI O	AU	186	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
90	IT001E49487922	Via Saletto		Bentivoglio	BO	40010	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1,5	MULTIORARI O	AU	242,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
91	IT001E49487611	Località Monte Tavianella		Castiglione Dei Pepoli	BO	40035	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1,5	MULTIORARI O	AU	0	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
92	IT001E53206279	Loc.San Martino		Bobbio	PC	29022	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1	MULTIORARI O	AU	229,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
93	IT013E00522134	Strada Giuseppe Garibaldi	75	Parma	PR	43121	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	70	MULTIORARI O	AU	235725,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
94	IT011E53001960	Via Dell'Aeronautica-Località Pian Cavallaro		Sestola	MO	41029	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	1,5	MULTIORARI O	AU	380,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
95	IT001E48079689	Via Settembrini	17/D	Rimini	RN	47900	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	medio	270	MULTIORARI O	AU	178351,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
96	IT001E49700798	Via Ugo Argelli		Rimini	RN	47922	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARI O	AU	17199,6	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
97	IT001E48019090	Via M.Moretti	1x	San Clemente	RN	47832	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARI O	AU	8712	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
98	IT001E49713498	Via V.Casetti	2155	Verrucchio	RN	47826	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARI O	AU	7502,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
99	IT001E04602651	Via San Gaudenzio	1x	Rimini	RN	47923	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	10	MULTIORARI O	AU	9164,4	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370
100	IT001E55104646	Via Montemaggio		San Leo	RN	47865	EDISON SPA	REGIME LIBERO > 3 MESI	basso	11	MULTIORARI O	AU	9439,2	01/01/2017	0,22	BON	ARPAE EMILIA ROMAGNA	04290860370

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9

Lotto n.3 CIG: 6760093D35

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via dei Mille n. 21, in persona del Direttore e legale rappresentante, **Dott.ssa Alessandra Boni**;

E

Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 08526440154, P. IVA 08526440154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte 31 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante **Ing. Alessandro Zunino**, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 11/03/2015 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);

c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di **ENERGIA ELETTRICA 9 suddivisa in tre lotti**, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il giorno 21/07/2016;

d) che il Fornitore è risultato **aggiudicatario del Lotto 3** della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire la fornitura oggetto della presente Convenzione ed gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale, nonchè

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni:** le Amministrazioni contraenti e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, il Consorzio o la Rete risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti. Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.
 3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Articolo "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Nell'ambito di tale Convenzione saranno emessi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) da parte delle Amministrazioni per la fornitura di energia elettrica. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a eseguire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, per il **Lotto 3** "*Fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004*" pari a **Euro 15.987.800,00** (IVA esclusa).
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili, la cui durata si estende fino **al 31 dicembre 2017**.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
7. L'Agenzia potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini dal suddetto articolo.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

4. In concomitanza con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore la lista dei Punti di Prelievo ed i relativi consumi relativi al contratto precedente.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione ha una durata pari a:
 - per il Lotto 3 fino al **30 settembre 2017**.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
5. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
6. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
7. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, l'Agenzia potrà effettuare delle verifiche a campione sull'andamento del servizio, al fine di accertare la corrispondenza tra l'importo richiesto nelle fatture e il servizio effettivamente erogato.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) assistere le Amministrazioni contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) eseguire la fornitura di energia elettrica e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - c) stipulare i contratti per i servizi di trasporto e dispacciamento secondo quanto disposto dalle delibere dell'Autorità n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - d) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f) garantire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti, anche in conformità a quanto previsto dalla Delibera n.333/07 dell'Autorità; comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- g) predisporre e trasmettere all'Amministrazione contraente, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di fornitura, il documento Allegato 7 "Dati di sintesi" pena l'applicazione delle penali.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i Punti di prelievo indicati dalle Amministrazioni contraenti al momento della sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura.
 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
 4. Il Fornitore si obbliga ad effettuare entro 20 gg dalla richiesta e con le modalità in essa definite, il versamento della quota di spettanza delle spese di pubblicazione sui quotidiani così come previsto dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere attivata dal Fornitore con le modalità stabilite nell'articolo 5 dell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico".

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico nel termine previsto per la Data di Attivazione della fornitura, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
3. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Amministrazioni contraenti dovranno emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica con le seguenti decorrenze:
 - 30 giugno 2016 per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
 - 31 gennaio 2017 per gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>).

Articolo 12 - Servizi connessi

Oltre alla fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo per la fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico", sono:

- A. **Servizio di reportistica:** il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, in allegato a ciascuna fattura, un Report nel rispetto delle modalità e caratteristiche riportate all'articolo 11 dell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico". Inoltre il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 7 "Dati di sintesi", completo di tutte le informazioni riportate nello stesso Allegato e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2017 (termine dell'Ordinativo di fornitura), nel rispetto dei termini e delle modalità riportate all'Articolo 14 dell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico".
- B. **Call Center:** Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della fornitura, alle modalità di inoltrare dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale delle Amministrazioni contraenti, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi.

In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche inerenti la fornitura riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

di attivazione dell'Ordinativo, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica ecc. Si dà evidenza che tale servizio in ogni caso non è sostitutivo, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, di alcuno dei servizi/modalità espressamente riportati nella documentazione di gara.

Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per la fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando il prezzo offerto dal Fornitore pari **per il Lotto 3**:

Descrizione tariffa	Quantità in kWh (Q)	Prezzo unitario in cifre Iva esclusa €/kWh (P) (iva esclusa)
P _{F0} MONORARIO	4.299.731 (Q _{3.0})	0,04396
P _{F1}	106.284.909 (Q _{3.1})	0,04687
P _{F2}	62.446.597 (Q _{3.2})	0,04761
P _{F3}	87.941.259 (Q _{3.3})	0,03458
P _{F0} MONORARIO (IP) per Illuminazione Pubblica	7.162.525 (Q _{3IP.0})	0,03899
P _{F1} (IP) per Illuminazione Pubblica	5.506.692 (Q _{3IP.1})	0,04725
P _{F2} (IP) per Illuminazione Pubblica	19.609.380 (Q _{3IP.2})	0,0478
P _{F3} (IP) per Illuminazione Pubblica	50.572.552 (Q _{3IP.3})	0,03444

nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate all'articolo 7 dell' Allegato 3 "Capitolato Tecnico".

2. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 per la fornitura dell'energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

3. In fattura il Fornitore dovrà riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico".

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo PoD conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. A tal fine si evidenzia che ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e s.m. i termini di pagamento per le Aziende Sanitarie sono di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della fattura.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato dell'Amministrazione contraente, senza commistioni con ulteriori contratti/convenzioni, deve essere riferita al singolo Punto di Prelievo cui si riferisce, riportare l'indicazione dei consumi reali, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare il costo della bolletta e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. In fattura il Fornitore dovrà inoltre riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 (prezzi per fascia oraria, oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, presenza dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, le imposte e l'IVA, ed

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero). Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa, a tutti gli effetti.

3. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione (es. articolo 44 bis e 45 della Delibera AEEG n.111 del 2006) potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile. Di tale situazione il Fornitore dovrà in ogni caso darne evidenza in fattura.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Nel caso di POD classificati come Officine di Produzione (c.d. Impianti di Cogenerazione) le accise sulla Energia Elettrica (codice tributo 2806), verranno corrisposte direttamente dall'Amministrazione titolare della licenza di esercizio, con cadenza mensile. Pertanto, a partire dalla prima bolletta disponibile, per i POD di cui sopra, non devono essere applicate in fattura le accise sulla Energia Elettrica in quanto direttamente gestite dall'Amministrazione.
6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
8. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD.
9. Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2018, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.
10. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente **n. 000000000014** aperto presso **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, intestato** alla sua controllante **Edison SpA** e con le seguenti coordinate bancarie: Paese **IT**, CINIT **G**, CINEUR **93**, A.B.I. **01005**, C.A.B. **01600**, IBAN: **IT93G010050160000000000014**.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dall'Agenzia.

13. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dal TIMG.

Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo di fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine per i Lotti 1 e 2 il Fornitore dovrà riportare in fattura l'indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo netto. Per il Lotto 3 le modalità operative ai fini della rappresentazione delle trattenute, potranno essere concordate con le singole Amministrazioni contraenti.

14. Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione elettronica secondo le modalità indicate sul sito dell'Agenzia nell'Area Dematerializzazione Acquisti (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/aree/dematerializzazione-acquisti>).

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari a 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
3. Per la mancata operatività del *Call Center* di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino alla produzione del documento richiesto.
5. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 7 "Dati di sintesi" di cui all'articolo 14 dell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico", le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso.
6. Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella documentazione di gara, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Aziende Sanitarie/Amministrazioni e a corrispondere alle stesse un importo di 0,50 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
7. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non corrisponde al servizio erogato, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura *de quo* inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data 12 ottobre 2016 dalla **Banca Popolare di Bergamo S.p.A.** avente n. **928/406**, in autentica Notaio Ernesto Sico in Bergamo, di importo pari ad **Euro 720.159,31** = (settecentoventimilacentocinquantanove/31).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti e fino alla emissione dell'attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. L'Agenzia avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per il recupero della quota a carico del fornitore delle spese di pubblicazione sui quotidiani, così come previsto dall'art. 34, comma 35, del D.L. n.179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. La presente Convenzione si intende risolta dalla data di sottoscrizione qualora pervenga all'Agenzia l'esito negativo anche di uno solo dei controlli in corso alla medesima data.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dall'Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i) in caso di gravi violazioni ostative dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs.50/2016;
 - j) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - k) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
 - l) mancato versamento delle spese di pubblicazione nei tempi e modalità previste al punto 4 dell'Articolo 9 "Obbligazioni specifiche del Fornitore".
5. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, **senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento**, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
10. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs.50/2016 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, non venga rilasciato. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 110, D.Lgs. n.50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

- custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23 - Subappalto

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 13 del suddetto articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni contraenti, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere, inoltre, i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Consegna/Riconsegna.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel **Dott. Stefano Schipsi** il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero di telefono 02 62 22 7470; numero di fax 02 62 22 8202; indirizzo e-mail stefano.schipsi@edison.it; pec: gare.edisonenergia@pec.edison.it

Articolo 26 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 27 - Foro competente

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro della Amministrazione contraente.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a. nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

- b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d. nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f. nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, imposte di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 30 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 32 - Clausola finale

Convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica 9 – Lotto 3

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA INTERCENT- ER
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE EDISON ENERGIA SPA
(Firmato digitalmente)

N. Proposta: PDTD-2016-944 del 28/11/2016

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER
relativa alla fornitura di energia elettrica 9. CIG:688564994D**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/11/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
